

REGOLAMENTO (CEE) N. 1537/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1990

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

- (1) Nel maggio 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dei produttori chimici (ECCMF) a nome del produttore comunitario di permanganato di potassio che rappresenta la totalità delle produzioni nella CEE. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da essere derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio, di cui al codice NC ex 2841 60 00 (codice Taric 2841 60 00 *10), originario dell'URSS ed ha iniziato un'inchiesta.
- (2) La Commissione ha debitamente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il ricorrente e ha offerto alle parti interessate la possibilità di rispondere al questionario loro inviato, di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere intese.
- (3) Il produttore comunitario ha inviato il questionario debitamente compilato alla Commissione. L'esportatore sovietico ha affermato che dal 1987 in poi non erano state effettuate esportazioni dirette di permanganato di potassio nella Comunità. Alcuni importatori hanno dichiarato per iscritto di non

aver importato né direttamente né indirettamente il prodotto in questione dall'URSS. Un importatore ha comunicato per iscritto di aver importato direttamente dall'Austria il permanganato di potassio originario dell'URSS. Gli altri importatori non hanno risposto al questionario della Commissione.

- (4) Il produttore comunitario, l'esportatore e i rappresentanti del paese esportatore hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Il produttore comunitario e i rappresentanti del paese esportatore hanno chiesto e ottenuto di essere intesi. Le industrie che trasformano o utilizzano il prodotto nella Comunità non hanno presentato osservazioni.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

— *Produttore comunitario :*

Industrial Quimica del Nalón SA, Oviedo, Spagna.

— *Produttore del paese di riferimento :*

Carus Chemical Company, Ottawa, Illinois, Stati Uniti.

— *Importatore nella Comunità :*

Grillo Chemikalien GmbH, Duisburg-Hamborn, Repubblica federale di Germania.

- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1° luglio 1988 - 30 giugno 1989.

B. PRODOTTO IN QUESTIONE

i) Descrizione del prodotto

- (7) Il prodotto soggetto all'inchiesta è il permanganato di potassio che, a temperatura ambiente, si presenta sotto forma di cristalli solidi romboedrici con riflessi metallici rosso violacei. Si tratta di un composto di manganese, potassio e ossigeno la cui produzione richiede essenzialmente due materie prime: il minerale di pirolusite e la potassa caustica. Con un procedimento in due fasi le materie prime sono trasformate per ossidazione in manganato di potassio e successivamente in permanganato di potassio.
- (8) Il prodotto è essenzialmente disponibile in tre specifiche: tecnica, « free flowing » e farmaceutica. Le prime due specifiche sono intercambiabili in tutte le applicazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 192 del 29. 7. 1989, pag. 8.